

2) - SCHEMA DISCIPLINARE INCARICO DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA

OGGETTO: Affidamento incarico congiunto, conseguente al precedente disposto con deliberazione giunta n. 681 del 21.12.2017, agli avvocati Fabio GUSSO (Cod. Fisc. GSS FBA 72E08 G914E) e Sebastiano TONON (Cod. Fisc. TNN SST 70R10 L736N), per la costituzione in giudizio del Comune di Trieste e l'assistenza giudiziaria con l'Avvocatura Comunale innanzi al TAR -FVG nel ricorso promosso da Acciaieria Arvedi S.p.A. contro Regione FVG ed ARPA FVG e nei confronti del Comune di Trieste, depositato il 19.4.2018 al n. 121/2018.

L'anno DUEMILADICIOTTO il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in una Sala del Comune di Trieste.

Premesso che il Comune di Trieste nel *Programma degli incarichi di collaborazione*, di cui all'emendamento n. 7 allegato alla deliberazione consiliare n. 55 del 27.11.2017 avente ad oggetto: "*Bilancio di previsione 2017-2019. Variazione n. 5*", ha previsto l'affidamento di attività di consulenza legale al Sindaco, fornita da avvocato/i per promuovere atti rivolti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate dalla cittadinanza relative alla Ferriera di Servola derivanti dall'area a caldo, con particolare riferimento al programma di mandato del Sindaco approvato con deliberazione consiliare n. 50 del 13.7.2016;

che con deliberazione giunta n. 681 del 21.12.2017, immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di affidare a legali il compito di promuovere atti volti alla risoluzione delle problematiche sanitarie ed ambientali lamentate dalla cittadinanza relative alla Ferriera di Servola e di rappresentare poi l'amministrazione nella successiva, altamente probabile, specifica vertenza, individuando gli avvocati Fabio GUSSO (Cod. Fisc. GSS FBA 72E08 G914E) del Foro di Padova e Sebastiano TONON (Cod. Fisc. TNN SST 70R10 L736N) del Foro di Venezia, quali soggetti cui affidare l'attività in argomento per il periodo dal 1.1.2018 al 30.6.2018;

che l'affidamento delle attività di cui alla citata deliberazione giunta n. 681/2017 è stato formalizzato con contratto Rep./Racc. 100778 del 11.1.2018;

che l'attività in argomento rientra nel Programma 2018-2020 delle attività dell'ente (Piano Incarichi), allegato n. I\_E alla deliberazione consiliare n. 17 del 8.5.2018 di approvazione del Documento Unico di Programmazione e del Bilancio di Previsione 2018-2020 per l'anno 2018;

che con deliberazione giunta n. 237 del 24.5.2018, immediatamente eseguibile, è stato autorizzato il prelievo dal Fondo di Riserva per finanziare in particolare la "*Consulenza legale al Sindaco per problematiche Ferriera di Servola (ALL.3)*";

che la società Acciaieria Arvedi S.p.A., gestore dello stabilimento siderurgico sito a Trieste in via di Servola n. 1, ha promosso ricorso depositato in data 19.4.2018 al n. 121/2018 innanzi al Tribunale

Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, contro la Regione Autonoma F.V.G., l'A.R.P.A. F.V.G. e nei confronti del Comune di Trieste e di altri soggetti, per l'annullamento del Decreto regionale n. 487/AMB del 30.1.2018 inerente la diffida ad eseguire interventi di mitigazione acustica nonché per l'annullamento della nota PEC regionale del 21.3.2018 relativa alla richiesta di trasmissione di un cronoprogramma che evidenzia lo stato della progettazione e delle tempistiche di realizzazione del Piano di risanamento acustico aziendale;

che lo "Stralcio del Regolamento degli uffici e servizi emanato in attuazione dell'art. 3, commi 55 e 56, della legge 244/2007 come modificati dalla L. 08/06/2008 N. 133 e dalla L. 18/06/2009 N. 69" avente ad oggetto: "Procedure per l'affidamento degli incarichi esterni di collaborazione, studio, ricerca e consulenza" ed approvato da ultimo con deliberazione giuntale n. 435 del 24.8.2009, immediatamente eseguibile, modificato con deliberazione giuntale n. 147 del 12.4.2010, precisa alla lettera C) ESCLUSIONI che sono esclusi dalla disciplina di detto Regolamento ... "a) i provvedimenti per il conferimento all'esterno della rappresentanza in giudizio del patrocinio dell'Amministrazione ... , relativamente a specifiche vertenze";

che con deliberazione giuntale n. .... del ....., immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di affidare ai medesimi succitati legali, di cui alla deliberazione giuntale n. 681 del 21.12.2017, in particolare la rappresentanza in giudizio del Comune di Trieste, con l'Avvocatura Comunale, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, nella vertenza suesposta;

visto l'art. 83, comma 3 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il COMUNE di TRIESTE - rappresentato dal dott. \_\_\_\_\_ - Direttore dell'Area/Servizio \_\_\_\_\_ - incaricato con provvedimento del Sindaco prot. corr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula il contratto in oggetto in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

l'avv. Fabio GUSSO (Cod. Fisc. GSS FBA 72E08 G914E), nato a Portogruaro (Venezia) l'8.5.1972 e domiciliato a Padova in via G. Matteotti n. 27 presso il proprio studio legale;

e l'avv. Sebastiano TONON (Cod. Fisc. TNN SST 70R10 L736N), nato a Venezia il 10.10.1972 e domiciliato a Venezia in San Marco 5278 presso il proprio primo studio legale; di seguito indicati anche come "incaricati",

si conviene e stipula quanto segue:

#### ART. 1) – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste, come sopra rappresentato, affida agli avvocati Fabio GUSSO del Foro di Padova e Sebastiano TONON del Foro di Venezia, che accettano, l'incarico di provvedere alla costituzione in giudizio del Comune di Trieste ed alla relativa assistenza giudiziaria con l'Avvocatura Comunale, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia,

avente ad oggetto la diffida regionale di cui al Decreto n. 487/AMB del 30.1.2018 ed atti connessi e citati in ricorso, promosso da Acciaieria Arvedi S.p.A. contro la Regione Autonoma F.V.G. e l'A.R.P.A. - F.V.G. e nei confronti del Comune di Trieste ed altri, depositato in data 19.4.2018 al n. 121/2018, per l'annullamento del Decreto regionale n. 487/AMB del 30.1.2018 inerente la diffida ad eseguire interventi di mitigazione acustica nonché per l'annullamento della nota PEC regionale del 21.3.2018 relativa alla richiesta di trasmissione di un cronoprogramma che evidenzi lo stato della progettazione e delle tempistiche di realizzazione del Piano di risanamento acustico aziendale.

## ART. 2) – CONTENUTI E LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico, di cui all'art. 1) attengono alla costituzione in giudizio del Comune di Trieste ed alla relativa assistenza giudiziaria con l'Avvocatura Comunale, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto la diffida regionale di cui al Decreto n. 487/AMB del 30.1.2018 ed atti connessi e citati in ricorso, promosso da Acciaieria Arvedi S.p.A. contro la Regione Autonoma F.V.G. e l'A.R.P.A. - F.V.G. e nei confronti del Comune di Trieste ed altri, depositato in data 19.4.2018 al n. 121/2018.

Si stabilisce, sia al fine di evitare la rifusione delle spese generali ai professionisti incaricati, sia per garantire un migliore coordinamento con gli uffici, di eleggere domicilio presso l'Avvocatura comunale per la vertenza in argomento.

L'incarico prevede la partecipazione degli avvocati agli incontri a Trieste presso la sede del Comune, la sede del T.A.R. - F.V.G. o altri uffici, cui si renda necessaria od opportuna la presenza di un legale.

Per l'indicazione delle competenze maturate sia nel settore societario che in quello di diritto ambientale, ci si riporta ai *curricula vitae* dei due professionisti, conservati in atti.

Eventuali ulteriori attività di natura giudiziale rimangono estranee all'incarico. Le ulteriori azioni giudiziali che dovessero venir individuate come esperibili, potranno essere oggetto di separata trattazione.

## ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni atto o informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, i professionisti venissero a conoscenza.

Gli incaricati sono tenuti alla custodia ed al trattamento dei dati personali, sensibili e/o giudiziari, relativi all'incarico, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento (UE) 2016/679, evitandone la diffusione e divulgazione, salvo i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.

Gli incaricati espressamente rinunciano fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del Comune di Trieste che ne può disporre liberamente.

## ART. 4) - DURATA

Il presente atto decorre dalla data di comunicazione dell'affidamento, anche nelle more della stipula contrattuale, al 31.12.2018 e comunque sino alla conclusione dell'iter giudiziario medesimo.

## ART. 5) – COMPENSO ECONOMICO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'espletamento dell'incarico affidato ai professionisti, di cui ai precedenti articoli 1) e 2) è stabilito in euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) e lo stesso viene accettato dai professionisti incaricati.

Ad avvenuto deposito della/e memoria/e difensiva/e e degli eventuali atti aggiuntivi sarà corrisposto un acconto pari ad euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) corrispondente all'80% del corrispettivo ed all'esito del giudizio sarà corrisposto l'importo a saldo di euro 900,00 (novecento/00), pari al 20% del corrispettivo.

Gli incaricati rinunciano espressamente alla rivalsa sulle spese generali ex D.M. 55/2014.

Ferma restando l'ottemperanza degli incaricati agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo avverrà a 30 giorni dalla data del Protocollo Generale del Comune di Trieste, sulla scorta di relative fatture elettroniche ( D.M. 55 del 3.4.2013) emesse dall'avv. Fabio Gusso.

Il corrispettivo complessivo massimo per l'espletamento dell'incarico affidato ai due professionisti è pertanto pari ad euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00), comprensivo delle ritenute fiscali e previdenziali di legge, più oneri previdenziali della Cassa Nazionale Previdenza Avvocati in misura del 4% e dell'IVA di legge.

La ripartizione dei compensi tra i due incaricati, rimane nelle attribuzioni dei medesimi, rimanendo sollevato il Comune da ogni e qualsivoglia responsabilità in merito.

La liquidazione dei compensi di cui sopra avverrà con determinazione dirigenziale pro quota acconto o saldo, previa asseverazione del Segretario Generale trattandosi di consulenza legale al Sindaco.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione delle fatture elettroniche emesse si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul c/c bancario che l'avvocato Fabio Gusso comunicherà con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erronee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

Le eventuali trasferte al di fuori del territorio del Comune di Trieste, per necessità correlate all'attività svolta dagli incaricati, sono a totale oneri e spese degli incaricati e comunque ricomprese nel suddetto importo complessivo massimo.

#### ART. 6) – RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il presupposto per la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso gli incaricati inadempienti, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto - impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questi possano pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili agli incaricati nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto.

In tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

#### ART. 7) -RECESSO

Gli incaricati possono recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del recesso.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell'incarico, mediante provvedimento

dell'Amministrazione, in caso di colposo inadempimento da parte degli incaricati.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

#### ART. 8) – OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto gli incaricati ed eventuali loro collaboratori, a qualsiasi titolo, sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, esecutiva dal 13.06.2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.4.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente atto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

#### ART. 9) – INCOMPATIBILITA'

Gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON dichiarano:

- di non aver riportato condanne penali o provvedimenti definitivi di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale e di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali che possano costituire impedimento all'instaurazione del presente rapporto contrattuale;
- di non essere in stato di quiescenza, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 5, comma 9, del decreto legge n. 95/2012, modificato dall'articolo 6 del decreto legge n. 90/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 114/2014;
- di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità o conflitti di interesse con il Comune di Trieste, previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, con riguardo al presente contratto.

Gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON si impegnano, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o conflitti di interesse in relazione al presente contratto.

#### ART. 10) – DISCIPLINA DEL RAPPORTO

Gli incaricati concordano che le fatturazioni al Comune di Trieste per l'attività oggetto del presente incarico siano effettuate unicamente dall'avvocato Fabio Gusso e lo stesso dichiara di essere titolare della Partita IVA avente il seguente numero: 03187040278.

#### ART. 11) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

#### ART. 12) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

#### ART. 13) – CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti danno reciprocamente il consenso al trattamento dei propri dati personali, in relazione agli adempimenti inerenti e/o conseguenti al presente contratto.

#### ART. 14) – COPERTURE ASSICURATIVE

Gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON devono essere muniti di idonee polizze di responsabilità civile per i rischi derivanti dall'esercizio della propria attività professionale per un massimale non inferiore ad Euro 1.000.000,00 (unmilione/00).

Dette polizze dovranno essere rinnovate fino a conclusione dell'incarico.

#### ART. 15) – DOMICILIO FISCALE

L'avv. Fabio GUSSO dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Padova in via G. Matteotti n. 27 presso il proprio studio legale, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

L'avv. Sebastiano TONON dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Venezia in San Marco 5278 presso il proprio primo studio legale, ove elegge domicilio agli effetti del presente atto.

#### ART. 16) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse e diritti di segreteria inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo carico degli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON. Il valore presunto del presente atto è di euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00).

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, gli avvocati Fabio GUSSO e Sebastiano TONON dichiarano di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI, 4) – DURATA; 5) – COMPENSO ECONOMICO E MODALITA' DI PAGAMENTO; 6) – RISOLUZIONE; 7) RECESSO; 8) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI; 9) – INCOMPATIBILITA'; 11) – CONTROVERSIE; 13) CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI; e 16) – SPESE.

Avv. Fabio GUSSO

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO/AREA

Avv. Sebastiano TONON

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: CAPUTI GIANFRANCO

CODICE FISCALE: CPTGFR53E07L424N

DATA FIRMA: 14/06/2018 14:19:05

IMPRONTA: 28ED974FB1A84A85094B511DC5DC825117937BE8EE40F98F7970CBFBBA26BE18  
17937BE8EE40F98F7970CBFBBA26BE185BC3F05FB1B3ED6A1F3B6ADA036B8359  
5BC3F05FB1B3ED6A1F3B6ADA036B8359C7FDC4ABAB991FFB1C056983B201981B  
C7FDC4ABAB991FFB1C056983B201981BD26348B87255452D591A6A61C36A3881

NOME: TERRANOVA SANTI

CODICE FISCALE: TRRSNT56A17C351S

DATA FIRMA: 19/06/2018 22:20:26

IMPRONTA: 9E3D26A43CB5C0D0176B2D4F43304AC6C2197D7B858B76E5B24BDF3B09A411D1  
C2197D7B858B76E5B24BDF3B09A411D11AB3E600D6FD7D96F5BE91275FE98501  
1AB3E600D6FD7D96F5BE91275FE985011CD49E97364448A4250DA5889AED2211  
1CD49E97364448A4250DA5889AED2211C5074F15F770ED15C5DE7DFB29FEC943

NOME: DIPIAZZA ROBERTO

CODICE FISCALE: DPZRRT53B01A103I

DATA FIRMA: 20/06/2018 07:27:09

IMPRONTA: 40AEB14FCE45CBE26F089D77D2528C7CE1010E4AA8FC04BA87A99F9A5D0FBE59  
E1010E4AA8FC04BA87A99F9A5D0FBE5957971D6EF5E08570D2577963880D9629  
57971D6EF5E08570D2577963880D9629962C2360B0F82DEAF49E9F0E787EFB19  
962C2360B0F82DEAF49E9F0E787EFB199AF046505C26B7E803E999617B43D5A9